COMUNE DI VALLO TORINESE

REVISORE UNICO

PARERE SULLA PROPOSTA APPROVAZIONE ALQUOTE E DETRAZIONI IMU 2022

Il sottoscritto Dr. Bruno BRIZZI, nella qualità di Revisore dei Conti del Comune di Vallo Torinese richiesto il parere in relazione alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "approvazione aliquote e detrazioni IMU 2022 (l. 160/2019)"

V I S T A

VISTO l'art.1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

RICHIAMATE le disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della legge 160/2019, che disciplinano la nuova imposta municipale propria (Nuova IMU).

VISTI l'art. 1 c. 748 secondo il quale "*L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento*."

l'art. 1 c. 749 che recita "*Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica."*

l'art. 1 comma 754 della legge 160/2019 secondo il quale *per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

l'art. 1 comma 750 della legge 160/2019 secondo il quale *l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;*

l'art. 1 comma 751 della legge 160/2019 in base al quale, *per gli anni 2020 e 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale*

destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. Mentre a decorrere dal 1° gennaio 2022, tale tipologia di fabbricati è esente dall'IMU;

l'art. 1 comma 753 della legge 160/2019 secondo cui *per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*

l'art. 1 comma 48 della legge 178/2020 con il quale è stato disposto che a decorrere dal 1/1/*2021 "per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' applicata nella misura della metà".*

VISTI l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La Risoluzione Ministeriale 1/DF del MEF-Dipartimento delle Finanze, datata 18/2/2020, di chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote previsto dall'art.1. commi 756,757 e 767 della legge 160/2019;

ESPRIME

pertanto parere favorevole sulla proposta della Delibera in oggetto, relativa all'approvazione delle nuove aliquote e detrazioni IMU per il 2022.

Borgosesia, 21/03/2022

\ L'organo di revisione contabile

DR. BRUNO BRIZZI

